*Sommario*

Dichiarazioni fiscali 2024: promossi 175 modelli Isa ..... 2
Concordato preventivo biennale, pronto il modello per la proposta ..... 4
Conversione decreto Milleproroghe, il punto sulle novità di natura fiscale ..... 5
Presentazione Ufficiale per il decreto “Agevolazioni fiscali in edilizia” ..... 6
Bonus pubblicità 2024 al via: un memo, per non perderlo ..... 8
Con il Pnrr al via la transizione 5.0, la news è del “Made in Italy” ..... 9
Campagna dichiarativa 2024, sfilano i modelli definitivi ..... 10
Onlus ammesse al 5 per mille 2024, pubblicato l’elenco permanente ..... 12

## Dichiarazioni fiscali 2024: promossi 175 modelli Isa

*Definito, inoltre, con un altro intervento normativo, predisposto contestualmente alla messa a punto degli schemi in argomento, il percorso telematico per trasmettere le informazioni*

Approvati, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 febbraio 2024, 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli Isa), da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, unitamente alle relative istruzioni. E, con separato provvedimento siglato nella stessa data, sono approvate le specifiche per l'invio e i controlli telematici.

**Modelli Isa**

Sono tenuti all'invio i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) indicati nella Tabella 1 allegata alle "Istruzioni parte generale".

L'invio dei modelli riguarda, inoltre, quei contribuenti che, anche se esclusi dall'applicazione degli Isa, sono comunque tenuti all'adempimento in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo "indice" con ricavi superiori al 30% di quelli totali dichiarati
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva (Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972).

Con il provvedimento odierno, oltre alla modulistica, sono state approvate le istruzioni specifiche dei singoli Isa e quelle generali.

Nel dettaglio:

- istruzioni parte generale
- istruzioni quadro A – personale
- istruzioni quadro F – dati contabili (imprese)
- istruzioni quadro H – dati contabili (professionisti)

Nel quadro F è stata inserita, al rigo F08, una nuova informazione relativa all'adeguamento del valore delle esistenze iniziali al fine di gestire, negli Isa, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge di bilancio 2024, che ha previsto, per gli esercenti attività d'impresa, i quali non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (articolo 92, Dpr n. 917/1986, il Tuir).

Il provvedimento prevede, inoltre, che, al fine di semplificare la compilazione dei modelli Isa, i contribuenti, che utilizzano l'applicativo Redditi OnLine, possono effettuare, sulla base della corrispondenza dei dati, individuata negli allegati 2 e 3 al provvedimento, l'importazione, nel software "Il tuo ISA", dei dati indicati nei modelli Redditi, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.

**Specifiche tecniche**

Come anticipato, con provvedimento siglato nella stessa data, è stato definito il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici. E, siccome i modelli Isa costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.

In particolare, l'allegato 1 si riferisce alle specifiche tecniche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati, rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, da dichiarare con i modelli Redditi 2024.

L' allegato 2 riguarda la procedura di controllo della coerenza tra i dati dei modelli Redditi 2024 e quelli indicati nei modelli Isa.

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche e ai controlli di coerenza saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito.

L'analisi della documentazione tecnica oggetto di approvazione fa emergere la sostanziale assenza di elementi di novità per gli Isa: risultano, infatti, in massima parte confermati la struttura ed i contenuti delle precedenti annualità.

Fonte FiscoOggi.it

## Concordato preventivo biennale, pronto il modello per la proposta

*La struttura dell'inedito modulo si presenta particolarmente snella, è previsto, infatti, un numero estremamente esiguo di informazioni da dichiarare per l'elaborazione e l'accettazione dell'accordo*

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 28 febbraio 2024, è stato approvato, insieme ai 175 Isa, il modello per la comunicazione dei dati per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale, per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione (modello Cpb). Nello stesso giorno, arriva la validazione, sempre con provvedimento, anche per le specifiche tecniche utili all'invio del modello.
Il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, ricordiamo, è stato introdotto dal Dlgs n. 13/2024, con lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, che svolgono attività nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle entrate – si legge nel richiamato Dlgs – metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

**Modello Cpb**

Il modello per il concordato preventivo biennale può essere presentato dai contribuenti che:

- nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa
- sono tenuti all'applicazione degli Isa per il medesimo periodo d'imposta
- intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

La struttura del modello si presenta particolarmente snella, è previsto, infatti un numero estremamente esiguo di informazioni da dichiarare per l'elaborazione e l'accettazione della proposta di concordato.
Non tutte le informazioni presenti nel modello devono essere compilate a cura del contribuente; quattro si riferiscono, infatti, al calcolo della proposta di concordato. Il contribuente potrà limitarsi ad accettarle, laddove intenda aderire al Cpb.
Il modello Cpb è parte integrante dei modelli Isa e, conseguentemente, del modello Redditi 2024.
Il provvedimento precisa, infine, che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Come detto in premessa, poi, tramite un altro provvedimento del 28 febbraio 2024, sono state approvate anche le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli REDDITI 2024.
Fonte FiscoOggi.it

## Conversione decreto Milleproroghe, il punto sulle novità di natura fiscale

*Tra le disposizioni inserite nell'iter parlamentare, nuovo termine per versare le rate scadute della Rottamazione-quater e un'estensione per le agevolazioni prima casa under 36*

Approdata in Gazzetta ufficiale, con la serie generale n. 49 del 28 febbraio 2024, la legge n. 18/2024, di conversione del Dl n. 215/2023 (il "Milleproroghe"), in vigore dal 29 febbraio. L'iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo originale, con l'approvazione di nuove disposizioni anche natura fiscale. Vediamo le principali.

**Riapertura dei termini per la definizione agevolata della rottamazione-quater**

Si riaprono i termini, fino al prossimo 15 marzo, per i pagamenti della rottamazione-quater (articolo 1 comma 231 della legge n. 197/2022) che devono effettuare i soggetti che pur aderendo all'agevolazione non hanno versato le prime tre rate. Il nuovo articolo 3-bis del decreto n. 215/2023 appena convertito prevede infatti che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (quindi 31 ottobre e 30 novembre 2023, termini già slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti. È prevista, a norma di legge, una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

Stessa riapertura anche per i soggetti delle zone di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni del maggio 2023, relativamente alle rate da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio.

**Agevolazioni prima casa "under 36", ok se il preliminare prima del 31 dicembre 2023**

Il decreto contiene una parziale estensione dei termini per i giovani sotto i 36 anni (e con Isee annuo non superiore a 40mila euro) che intendono usufruire delle agevolazioni "extra" per l'acquisto della prima casa (articolo 64 commi 6, 7 e 8 Dl n. 73/2021) introdotte sugli acquisti della prima casa avvenuti con atti di compravendita stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il decreto convertito, infatti, stabilisce che i benefici vengono riconosciuti anche quando entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il solo contratto preliminare di compravendita, a condizione che l'atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Stesso termine anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci. Agli acquirenti che nel frattempo hanno stipulato l'atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e oggi, 29 febbraio 2024 (ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), viene riconosciuto un credito d'imposta sulle imposte versate in eccesso rispetto all'applicazione delle agevolazioni, che sarà utilizzabile nel 2025.

**Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022**

Il decreto apre una finestra per il ravvedimento speciale delle irregolarità riguardanti le dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2022. Viene infatti estesa alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità che era stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 per le dichiarazioni fiscali fino all'anno d'imposta 2021 (articolo 1, commi da 174 a 178 legge n. 197/2022). Il versamento delle somme dovute andrà effettuato entro il 31 marzo 2024. È possibile la rateazione, con quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Valgono le regole previste dall'articolo 21 commi 1 e 2 del Dl n. 34/2023.

**Agevolazioni nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**

Viene esteso al 2024 e 2025, con modifiche, il regime fiscale di favore introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016) nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari, sommati insieme, restano esenti da Irpef fino a 10mila euro, concorrono al reddito complessivo per il 50% da 10mila a 15mila euro e per il 100% per gli importi superiori oltre i 15mila euro. Sono escluse le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno optato per l'imposizione secondo le regole del reddito agrario dell'articolo 32 del Tuir.

**Bonus psicologo, più risorse per il 2024**

Viene incrementato di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa per il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, il cosiddetto "bonus psicologo" (articolo 1-quater del Dl n. 228/2021).

Fonte FiscoOggi.it

## Presentazione Ufficiale per il decreto "Agevolazioni fiscali in edilizia"

*Riviste le deroghe al divieto cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici e novità per la detrazione fiscale prevista per l'eliminazione delle barriere architettoniche*

È approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2024, la legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, il decreto "Agevolazioni fiscali in edilizia", in vigore dal 30 dicembre 2023. La legge è stata approvata, senza modificazioni, prima dalla Camera dei deputati e poi, in via definitiva, il 20 febbraio, anche dal Senato, ed entrerà in vigore da oggi.
Il provvedimento introduce, con soli tre articoli, disposizioni che mirano a:

- evitare che il mancato completamento nei termini previsti dalla legislazione vigente degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus conduca a una revoca dei benefici fruiti (articolo 1, comma 1), introducendo una misura di salvaguardia per chi non ha terminato gli interventi rientranti in detta disciplina e per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020
- consentire ai contribuenti economicamente più deboli di beneficiare di un contributo diretto a limitare l'entità della riduzione del beneficio fiscale nell'anno 2024 (articolo 1, comma 2)
- ridurre ulteriormente le deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici (articolo 2, comma 1)
- fare assicurare contro il rischio sismico i contribuenti che abbiano già beneficiato del Superbonus per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (articolo 2, comma 2)
- ridefinire la disciplina della detrazione fiscale prevista per l'eliminazione delle barriere architettoniche disposta dall'articolo 119-ter del Dl n. 34/2020 (articolo 3).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus di cui all'articolo 119 del Dl n. 34/2020, per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, è stata esercitata l'opzione, di cui all'articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020, per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero, ai sensi dei commi da 4 a 6 dello stesso articolo 121, in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, limitatamente all'importo corrispondente alla detrazione riferibile alla quota dell'intervento effettuato entro il 31 dicembre 2023.
Pertanto, in tale contesto, non opera più la riduzione al 70% dell'aliquota di agevolazione che lo stesso articolo 119, comma 8-bis, prevedeva a partire dal 1° gennaio 2024, per le spese sostenute relativamente agli interventi sui condomìni e ai correlati interventi sui singoli immobili. A tal proposito, si ricorda che gli stati di avanzamento dei lavori effettuati, in base al comma 1-bis del medesimo art. 121, non possono comunque essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Il comma 2 del medesimo articolo 1 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15 mila euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Ed infine, gli interventi effettuati riguardano condomini e persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, comprese le persone fisiche per i lavori sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, ovvero su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione
L'articolo 2, al comma 1, intervenendo sulla deroga al divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito previsto dal Dl n. 11 del 2023, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la

cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del Dl n. 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, polizze assicurative a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

L'articolo 3, infine, procede ad una rivisitazione della disciplina della detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del Dl n. 34/2020, restringendo dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione.

Infatti, al comma 1, l'agevolazione è limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe ed installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, e dotati della necessaria asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. È inoltre ribadito che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir, con bonifico bancario o postale "parlante". Infine, è abrogato il comma 3 del medesimo art. 119-ter che prevede il riconoscimento dell'agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Il comma 2, invece, modifica l'articlo 2, c. 1-bis, del Dl n. 11/2023, per eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad eccezione degli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, ed a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15 mila euro.

Il comma 3, infine, consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ad integrazione di tale disciplina, giunge, in questi ultimi giorni, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la proroga al 4 aprile 2024 del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui allo stesso articolo 121 del Dl n. 34/2020, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (vedi articolo "Scelte di utilizzo bonus edilizi, comunicazioni entro il 4 aprile").

Fonte FiscoOggi.it

## Bonus pubblicità 2024 al via: un memo, per non perderlo

*Quest'anno, il termine finale per richiedere il beneficio è stato prorogato di due giorni da un provvedimento del capo dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dello scorso 15 febbraio*

Da oggi, 1° marzo, e fino al 2 aprile, è possibile presentare la comunicazione relativa all'accesso al credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate con una news sul proprio sito che rimanda alle indicazioni pratiche per fruire dell'agevolazione fiscale (articolo 57-bis, Dl n. 50/2017).

Per prenotare il bonus, infatti, è indispensabile presentare:

- la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione. Per il 2024, però, vista la coincidenza con la Pasqua, il termine finale per richiedere il beneficio è stato prorogato di due giorni, cioè al 2 aprile, da un provvedimento del capo dipartimento per l'Informazione e l'Editoria dello scorso 15 febbraio (vedi articolo "Bonus pubblicità 2024, prenotazioni dal 1° marzo al 2 aprile")
- la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con cui si attesta che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest'ultima deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte degli interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).

Il credito d'imposta, effettivamente fruibile da ciascun richiedente, è stabilito con provvedimento del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. L'ammontare riconosciuto è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, indicando sul modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi, il codice tributo "6900").

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, dove è possibile anche consultare il modello di comunicazione e le relative istruzioni.

Fonte FiscoOggi.it

## Con il Pnrr al via la transizione 5.0, la news è del “Made in Italy”

*Un credito d’imposta premierà gli investimenti delle aziende a patto che si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3%*

Con l’approvazione del 26 febbraio, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto legge Pnrr, passa l’esame, anticipa il ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche il nuovo “Piano Transizione 5.0” per il biennio 2024 e 2025, che punta a incentivare la trasformazione green e digitale delle imprese attraverso un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali.

Le risorse stanziate ammontano a 6,3 miliardi di euro, che sommati ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, raggiungono una quota pari a 13 miliardi di euro da spendere nel biennio interessato.

Il ministero specifica che la dote disponibile sarà utilizzata non soltanto per favorire gli investimenti in beni strumentali, ma anche per spese sostenute dalle imprese per la formazione dei lavoratori finalizzata all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

In concreto, le aziende potranno beneficiare di un credito d’imposta automatico, senza valutazioni preliminari e a prescindere dalle dimensioni dell’impresa, dal settore di attività o dalla localizzazione. La condizione è che gli investimenti in beni materiali e immateriali realizzati comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento.

Rientrano nel programma, e sono agevolabili, anche gli investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e, come già detto, le spese per la formazione mirata del personale.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, in un’unica rata, presentando il modello F24. L'eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

Fonte FiscoOggi.it

## Campagna dichiarativa 2024, sfilano i modelli definitivi

*Tra le novità da segnalare il nuovo termine di presentazione per il pacchetto Redditi, Irap e Cnm, fissato al prossimo 15 ottobre dal decreto legislativo che disciplina il concordato preventivo biennale*

Rush finale per i modelli che dovranno essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d'imposta 2023. Con distinti provvedimenti firmati il 28 febbraio 2024, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, approvati i modelli e le specifiche tecniche del 730, di tutto il pacchetto Redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), del Consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio.
Di seguito, nel dettaglio, i link ai relativi provvedimenti, modelli, istruzioni e specifiche tecniche:

- 730/2024 – modello – specifiche tecniche
- Redditi Persone fisiche/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- Redditi Società di persone/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- Redditi Società di capitali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- Redditi Enti non commerciali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- Consolidato nazionale e mondiale/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- Irap/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
- 770/2024 – provvedimento – specifiche tecniche.

**Uno sguardo ai nuovi modelli**

Come ogni anno, le dichiarazioni presentano le novità dettate dalle modifiche normative. Vediamone alcune. Iniziamo dal 730/2024. Il decreto "Adempimenti" prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata, ossia nel 730, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale riservare l'utilizzo di Redditi Pf ai soli contribuenti Iva. È per questo che, nel modello 2024, sono confluiti i dati relativi a Ivie, Ivafe e all'imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W. Nel quadro L, inoltre, sono stati aggiunti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Per non gravare i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti, è stato previsto che i versamenti relativi a tali imposte sostitutive siano effettuati tramite modello F24 da parte del contribuente mentre gli eventuali saranno gestiti dall'Agenzia delle entrate in modo analogo a quanto avviene per i modelli 730 presentati in modalità "senza sostituto".
La detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico ha comportato, poi, l'inserimento del nuovo rigo "C16". Tali somme sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate a un'imposta sostituiva dell'Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 5 per cento. Altri aggiustamenti sono stati necessari per effetto della riduzione dal 10 al 5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che trova il suo posto nel rigo C4 del quadro C.
Il modello ha dovuto accogliere, nei righi da C1 a C3 e nei righi D3 e D4, anche le nuove voci derivanti dalla riforma del lavoro sportivo, che prevede una detassazione per un importo massimo di 15mila euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
Ritocchi per i dati riguardanti il Superbonus (sezioni da III-A a IV del quadro E), che consento di optare per la rateazione con riferimento alle sostenute nel 2022 e per applicare la detrazione del 90% alle spese che nel 2023 non possono beneficiare del 110 per cento.
Infine, si ricorda che, con il decreto "Adempimenti", è stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno.
Prima di passare agli altri modelli, conviene segnalare che per le dichiarazioni "Redditi", Irap e il Cnm, il termine di presentazione è stato spostato, dal decreto sul concordato preventivo, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023, al 15 ottobre 2024.

Detto ciò, focalizzando l'attenzione su Redditi Pf/2024, risaltano le modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell'introduzione dell'Assegno unico universale, infatti, per l'intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità (articolo 10, comma 4, Dlgs n. 230/2021).
La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730 come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e recettivo e i compensi ai lavoratori dello sport.
Saltando da una pagina all'altra, troviamo che nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all'attività d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale. È stata, inoltre, inserita un'apposta sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l'adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Il modello Redditi Sp/2024 ha cambiato look già dal frontespizio. Nella sezione "Altri dati", è stata inserita la casella "Immobili sequestrati" per segnalare l'esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
Nella sezione II del quadro RL è stata aggiunta, con decorrenza 1° gennaio 2024, un'ulteriore tipologia di reddito diverso da assoggettare a imposizione costituita, deriva dalle plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus. Aggiornati anche i quadri RP e RN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% del Superbonus per l'anno 2024.
Semplificato, poi, il quadro RU: sono stati individuati alcuni crediti d'imposta per i quali non è più previsto l'obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU. Si tratta, in particolare, di crediti non automatici per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna.
Molte delle modifiche apportate a Redditi Sc/2024 ricalcano gli aggiornamenti effettuati anche su Redditi Sp, a iniziare dal frontespizio che ha fatto spazio al campo "Immobili sequestrati". Nel quadro RQ è stata introdotta la sezione XXIV dedicata alle banche che applicano, per l'anno 2023, un'imposta straordinaria sull'ammontare del margine degli interessi (voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024).
Nel quadro RQ entra la sezione XXV che, per il solo 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119, dell'articolo 1, legge di bilancio 2023) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate.
Anche Redditi Enc/2024 trova nel frontespizio lo spazio per gli "Immobili sequestrati" e la maggior parte delle modifiche riscontrabili in Redditi Sp e Redditi Sc dovute all'evoluzione normativa. Da evidenziare la previsione nei quadri RF e RG (righi RF50 e RG23) della non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Per quanto riguarda il modello di Consolidato nazione e mondiale/2024, da segnalare, tra l'altro, che è stata implementata la sezione V nella quale vengono specificate, per ogni società partecipante al consolidato, le eccedenze di interessi passivi, di risultato operativo lordo (ROL) e di interessi attivi ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili in base all'articolo 96, comma 14, del Tuir.
Riguardo al modello Irap/2024, con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) e nel quadro IE (enti non commerciali) è stata gestita l'esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo. La soglia dei compensi che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro.
Cambiano, inoltre, le istruzioni concernenti i lavori stagionali, in cui è stato specificato al rigo IS7 del quadro IS che per i lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, la deduzione dei contributi assicurativi spetta per l'intero ammontare. Tale deduzione va indicata nel rigo IS1 del medesimo quadro IS.
Fonte FiscoOggi.it

## Onlus ammesse al 5 per mille 2024, pubblicato l'elenco permanente

*Ciascuna organizzazione presente nella lista è identificata dalla denominazione, dal codice fiscale, dall'indirizzo, dal Comune, dal Cap e dalla sigla della Provincia in cui ha la sede legale*

Disponibile dal 4 marzo 2024, l'elenco permanente delle Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, ammesse alla ripartizione del 5 per mille per l'anno finanziario 2024. Il documento è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate nell'area tematica dedicata al 5 per mille.

Il decreto "Anticipi" convertito il 15 dicembre scorso (articolo 17-bis, del Dl n. 145/2023) ha stabilito infatti che anche per quest'anno le organizzazioni iscritte all'Anagrafe delle Onlus continuano a essere destinatarie della quota del 5 per mille dell'Irpef con le modalità previste per gli "enti del volontariato" dal Dpcm 23 luglio 2020. Per questa tipologia di enti permane, quindi, la competenza all'Agenzia delle entrate ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nell'elenco permanente pubblicato oggi sono comprese le Onlus già inserite in quello del 2023 e le organizzazioni regolarmente iscritte nello scorso anno. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus.

Nei successivi trenta giorni alla pubblicazione, il rappresentante legale di ciascuna Onlus presente nell'elenco è tenuto a comunicare, alla direzione regionale delle Entrate competente, le eventuali variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio e, in caso di sopravvenuta perdita degli stessi, a sottoscrivere e trasmettere la richiesta di cancellazione dalla lista.

Per verificare la presenza tra i beneficiari del contributo basta entrare nell'area tematica "5 per mille" seguendo il percorso Home/Aree tematiche/5 per 1000 e cliccare sulla voce "Elenco permanente delle ONLUS accreditate" sotto il menù "5 per mille 2024". Ciascuna organizzazione presente nella lista è identificata dalla denominazione, dal codice fiscale, dall'indirizzo, dal Comune, dal Cap e dalla sigla della Provincia in cui ha la sede legale. È disponibile anche un motore di ricerca degli iscritti per denominazione, codice fiscale e provincia.

Le Onlus che sono presenti nell'elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

L'Agenzia ricorda che gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell'Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano), come previsto dall'articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020.

Fonte FiscoOggi.it